



ALLEGATO A)

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A CASTELLETTO . CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' MERCATALE .

L'attività del mercato settimanale del martedì è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti :

1. La verifica delle presenze/assenze degli operatori verrà effettuata dal personale addetto a puro titolo conoscitivo e non è richiesta la comunicazione scritta e giustificazione dell'assenza .
2. Dovrà essere assicurato in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale ;
3. gli operatori del mercato dovranno garantire la chiusura del passaggio tra un banco e l'altro ;
4. Gli spuntisti saranno ammessi al mercato solo se ci sono le condizioni di sicurezza e vengono garantite tutte le misure di contenimento previste ;
5. i titolari dei posteggi posti sul lato est di Piazza Ex Giardini potranno essere spostati sul lato Ovest o in posti liberi in modo da garantire un ampio passaggio e non creare possibili zone di assembramento, seguendo le indicazioni della Polizia Locale .
6. È fatto obbligo l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ;
7. dovrà essere predisposta opportuna informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa ;
8. è fatto obbligo per i titolari di posteggio di provvedere con la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio di operazioni di mercato ;
9. è fatto obbligo per gli operatori addetti alla vendita l'utilizzo delle mascherine, mentre l'utilizzo dei guanti può essere sostituita da una frequente igienizzazione delle mani ;
10. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, anche toccandola ;
11. è consentita la vendita esclusivamente lungo lo sviluppo lineare del fronte dei banchi, contingentando il numero di avventori; è vietata la vendita sui lati del banco ;
12. è vietata la vendita con modalità tipo *self-service*, in particolar modo per i banchi del settore alimentare ;
13. è vietata la vendita di beni usati ;
14. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione degli assembramenti, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale o se presenti ulteriori addetti al controllo con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti .
15. Oltre alle sanzioni previste da normativa sovraordinata a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto alle prescrizioni del presente piano, qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni del piano, è ordinata la sospensione immediata dell'attività del singolo banco con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora .

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte della Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene .